COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.7.2024
COM(2024) 305 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul funzionamento del regolamento (UE) n. 912/2014 sulla responsabilità finanziaria connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato nell'ambito degli accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul funzionamento del regolamento (UE) n. 912/2014 sulla responsabilità finanziaria connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato nell'ambito degli accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte

1. Introduzione

Il 23 luglio 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 912/2014 che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte ("regolamento sulla responsabilità finanziaria"). La base giuridica del regolamento sulla responsabilità finanziaria è l'articolo 207 TFUE concernente la politica commerciale comune, in cui rientrano gli investimenti esteri diretti.

La Commissione è l'istituzione dell'Unione incaricata della gestione del regolamento sulla responsabilità finanziaria. In seno alla Commissione, il servizio responsabile è la direzione generale del Commercio; il Servizio giuridico ha invece l'incarico di rappresentare l'Unione nei procedimenti di risoluzione delle controversie e nelle eventuali fasi successive della disputa.

Il regolamento sulla responsabilità finanziaria stabilisce criteri per la determinazione dello status di parte convenuta e la ripartizione della responsabilità finanziaria tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda un trattamento che possa concludersi con la concessione di un risarcimento pecuniario a seguito di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

Di norma la responsabilità finanziaria è attribuita all'entità responsabile del trattamento che dà luogo al risarcimento. Ciò implica che l'Unione assuma la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è messo in atto da un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione. Se il trattamento è invece messo in atto da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria ricade sullo Stato membro in questione. Tuttavia, se uno Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell'Unione, ad esempio dando attuazione a una direttiva dell'UE, è l'Unione a dover assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell'Unione.

Per quanto concerne lo status di parte convenuta, la regola è che di norma la parte avente la responsabilità finanziaria agisce anche in qualità di parte convenuta nelle controversie. Tuttavia vi sono circostanze specifiche in cui l'Unione agisce in qualità di parte convenuta anche laddove la responsabilità finanziaria sia, in parte o interamente, dello Stato membro. Tali circostanze si verificano ad esempio quando: uno Stato membro chiede che l'Unione agisca in qualità di parte convenuta (ad esempio a causa delle competenze tecniche necessarie nell'ambito della controversia); il caso riguarda anche un trattamento, messo in atto da uno Stato membro, che è prescritto dal diritto dell'UE; un trattamento analogo è oggetto di un procedimento di risoluzione delle controversie in sede di OMC ed è necessario assicurare un'argomentazione coerente.

Il regolamento sulla responsabilità finanziaria prevede modalità per garantire che, quando l'Unione agisce in qualità di parte convenuta in casi riguardanti il trattamento messo in atto da uno Stato membro, lo Stato membro in questione e l'Unione operino in stretta cooperazione

nella conduzione dei procedimenti di risoluzione delle controversie, conformemente all'obbligo di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Ciò significa anche tenere conto della difesa e della tutela degli interessi dello Stato membro interessato, assicurando uno scambio tempestivo di informazioni e di documenti pertinenti, l'avvio di consultazioni frequenti e la partecipazione alla delegazione nei procedimenti.

Il regolamento sulla responsabilità finanziaria prevede altresì procedure per permettere agli Stati membri e alla Commissione di concludere accordi relativi al pagamento dei costi della disputa e alla concessione del risarcimento pecuniario, allo scopo di assicurare che le risorse dell'UE non siano indebitamente gravate, neppure temporaneamente. In particolare, la Commissione e lo Stato membro interessato sono tenuti a concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Se lo Stato membro interessato non accetta la responsabilità finanziaria, la Commissione può adottare una decisione indirizzata a tale Stato membro con cui gli impone di versare al bilancio dell'Unione gli importi in questione, maggiorati dell'interesse applicabile.

Infine il regolamento sulla responsabilità finanziaria prevede procedure e requisiti per comporre le controversie in cui la conclusione di una transazione sia nell'interesse dell'Unione. Se la controversia comporta solamente la responsabilità finanziaria dell'Unione, la decisione riguardante la transazione è assunta dalla Commissione. Se la controversia riguarda anche il trattamento messo in atto da uno Stato membro, la composizione della controversia richiede l'accordo dello Stato membro oppure può essere decisa dalla Commissione, a condizione che la transazione non comporti ripercussioni finanziarie né incidenza sul bilancio per lo Stato membro interessato.

Il regolamento sulla responsabilità finanziaria impone alla Commissione l'obbligo di informare il Parlamento europeo e il Consiglio durante le varie fasi di una controversia, ad esempio se la Commissione riceve, da parte di un ricorrente di un paese terzo, una richiesta di consultazioni o una notifica dell'intenzione di aprire un procedimento di risoluzione delle controversie.

2. Ambito di applicazione attuale del regolamento sulla responsabilità finanziaria

Il regolamento sulla responsabilità finanziaria si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato promossi da un ricorrente di un paese terzo e condotti in forza di accordi di cui l'Unione è parte. Al momento, in attesa della ratifica e dell'entrata in vigore di accordi comprendenti un meccanismo per la risoluzione delle controversie investitore-Stato, ad esempio gli accordi bilaterali con Canada (CETA), Singapore, Vietnam e Cile, il regolamento sulla responsabilità finanziaria si applica di fatto solo ai procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato intentati nei confronti dell'UE nell'ambito del trattato sulla Carta dell'energia (TCE).

3. Procedimenti intentati nei confronti dell'Unione nell'ambito del trattato sulla Carta dell'energia

A oggi vi sono stati due procedimenti di risoluzione delle controversie in materia di investimenti intentati nei confronti dell'Unione nell'ambito del trattato sulla Carta dell'energia. Tali procedimenti sono attualmente in corso. L'Unione ha inoltre ricevuto alcune richieste di consultazioni presentate a norma dell'articolo 26 del TCE che, finora, non hanno raggiunto la

fase dell'arbitrato formale. Tutti i procedimenti di cui sopra sono descritti in maniera più approfondita di seguito.

a. Azione intentata da Prosisa e Risteel Corporation avente per oggetto il sistema spagnolo di sostegno per le energie rinnovabili (2015)

Nel 2015 la Commissione ha ricevuto due richieste di consultazioni a norma dell'articolo 26 del TCE, rispettivamente dalla società svizzera Prosisa AG e dalla società olandese Risteel Corporation BV. Il 7 ottobre 2015, conformemente agli articoli 4 e 7 del regolamento sulla responsabilità finanziaria, la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio.

Entrambe le società, che avevano effettuato investimenti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico nonché nella produzione di energia rinnovabile da biomasse sul territorio spagnolo, contestavano la decisione della Spagna di modificare il sistema di sostegno per le energie rinnovabili. Parallelamente, le società hanno anche avviato procedimenti nei confronti della Spagna. In sostanza, sostenevano che la Commissione aveva violato il principio del trattamento giusto ed equo sancito dall'articolo 10 del TCE intervenendo dinanzi ai tribunali arbitrali costituiti in conformità del TCE e argomentando che il TCE non si applicava ai rapporti esistenti tra uno Stato membro dell'UE e un investitore proveniente da un altro Stato membro dell'UE.

Il 1º dicembre 2015 si sono svolte consultazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del TCE, tra gli investitori e la Commissione. La Commissione ha chiarito che, a suo avviso, non esisteva alcuna base giuridica valida che permettesse alle società di intentare procedimenti nei confronti dell'Unione.

Le società in questione hanno quindi deciso di recedere dall'azione legale nei confronti dell'UE.

b. Azione intentata da Nord Stream 2 avente per oggetto la modifica della direttiva sul gas (2019)

Il 12 aprile 2019 Nord Stream 2 AG, una controllata di Gazprom costituita in Svizzera, ha inviato una lettera indirizzata alla Commissione per chiedere chiarimenti in merito all'applicazione del regime di deroghe di cui alla direttiva (UE) 2019/692, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE sul gas ("direttiva di modifica della direttiva sul gas")[1]. Nella lettera, Nord Stream 2 ha altresì segnalato alla Commissione una presunta violazione del TCE e chiesto all'UE di tentare di pervenire a una composizione amichevole a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del TCE. Il 13 maggio 2019, conformemente all'articolo 4 del regolamento sulla responsabilità finanziaria, il Consiglio e il Parlamento europeo sono stati informati di tali sviluppi.

Nord Stream 2 AG sosteneva di avere diritto, ai sensi della direttiva sul gas modificata, a una deroga alle norme in materia di separazione, accesso dei terzi e regolamentazione tariffaria previste dalla direttiva sul gas, dato che tale deroga le avrebbe permesso di recuperare l'investimento effettuato e che sarebbero così state rispettate le sue legittime aspettative.

[1] Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 117 del 3.5.2019, pag. 1).

Secondo la società, l'inammissibilità alla deroga prevista dalla direttiva di modifica della direttiva sul gas e la mancata adozione di altre misure volte a porla in una posizione equivalente avrebbero costituito una violazione dell'obbligo gravante sull'UE a norma del TCE, e segnatamente degli articoli 10 e 13 di tale trattato. Nord Stream 2 AG sosteneva inoltre di dover essere considerata un investitore di una Parte contraente ai sensi del TCE, in quanto società con sede e con importanti attività commerciali a Zugo, in Svizzera.

Il 25 giugno 2019 si sono svolte consultazioni tra la Commissione e Nord Stream 2. La Commissione europea si è riservata di esprimere la propria posizione in merito alla possibilità che Nord Stream 2 avanzi pretese ai sensi del TCE in attesa che l'investitore fornisca prove concrete delle sue attività commerciali in Svizzera. Inoltre ha comunicato all'investitore di ritenere che la direttiva di modifica della direttiva sul gas sia non discriminatoria e in linea con gli obblighi internazionali previsti per l'UE ai sensi del TCE. Per quanto riguarda l'ammissibilità di Nord Stream 2 a una deroga, la Commissione ha ricordato le disposizioni di cui alla direttiva di modifica della direttiva sul gas, e in particolare il fatto che spetta alle autorità degli Stati membri decidere, caso per caso, se concedere una deroga in base alle norme nazionali di recepimento della direttiva.

La Commissione ha intrattenuto ulteriore corrispondenza con Nord Stream 2 l'8 luglio, il 26 luglio e il 6 agosto 2019. Il 25 luglio 2019 Nord Stream 2 ha presentato al Tribunale una domanda di annullamento della direttiva di modifica della direttiva sul gas (causa T-526/19). Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile con ordinanza del 20 maggio 2020[2]. In sede di impugnazione, la Corte di giustizia ha parzialmente annullato l'ordinanza del Tribunale e ha dichiarato ricevibile il ricorso di annullamento presentato da Nord Stream 2 AG per quanto riguarda talune disposizioni della direttiva di modifica della direttiva sul gas[3]. La Corte di giustizia ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale per una decisione sul merito del ricorso di annullamento, attualmente pendente (causa T-526/19 RENV).

Il 26 settembre 2019 Nord Stream 2 ha trasmesso la comunicazione di apertura di un procedimento arbitrale nei confronti dell'Unione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4, lettera b), del TCE. Il 1º ottobre 2019, conformemente all'articolo 4 del regolamento sulla responsabilità finanziaria, la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio.

Nella comunicazione di apertura del procedimento arbitrale, Nord Stream 2 AG sostiene che la direttiva di modifica della direttiva sul gas e l'azione intrapresa dall'UE in relazione a tale direttiva hanno violato gli obblighi gravanti sull'UE a norma del TCE, e in particolare dell'articolo 10, paragrafi 1 e 7, e dell'articolo 13 di tale trattato.

Il 9 dicembre 2019 è stata accolta una contestazione da parte dell'UE contro l'arbitro nominato da Nord Stream 2 AG. A seguito di scambi di osservazioni scritte su questioni di competenza giurisdizionale e di merito nel corso del 2020 e del 2021, il procedimento è stato sospeso nel marzo 2022, dopo che Nord Stream 2 AG è stata oggetto di sanzioni internazionali e ha avviato una procedura di concordato (un tipo di procedura di insolvenza ai sensi del diritto svizzero) in Svizzera. Il 3 ottobre 2022 l'UE ha sostenuto che un'ulteriore sospensione

[2] Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 maggio 2020, *Nord Stream 2 AG/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, causa T-526/19, ECLI:EU:T:2020:210.

[3] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 luglio 2022, *Nord Stream 2 AG/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, causa C-348/20 P, ECLI:EU:T:2022:548.

dell'arbitrato sarebbe stata ingiustificata e che il tribunale avrebbe dovuto porre fine all'arbitrato. Il 13 ottobre 2022 il tribunale ha tenuto una riunione procedurale con le parti in videoconferenza. Nord Stream 2 AG ha informato il tribunale che l'amministratore nominato in applicazione della moratoria concordataria provvisoria avrebbe consentito la prosecuzione dell'arbitrato, a condizione che un terzo garantisse il finanziamento necessario per proseguire l'arbitrato. In risposta, l'UE ha sostenuto che Nord Stream 2 AG non aveva dimostrato l'esistenza di una ragionevole possibilità di riprendere l'arbitrato e che le informazioni supplementari da essa fornite non giustificavano un'ulteriore proroga della sospensione dell'arbitrato. L'UE ha inoltre presentato istanza di misure cautelari (*cautio pro expensis*). Con lettera del 24 novembre 2022, Nord Stream 2 ha informato il tribunale di aver ottenuto finanziamenti per proseguire l'arbitrato e ha chiesto al tribunale di revocare la sospensione del procedimento. L'UE si è opposta e ha ribadito la sua richiesta di un'ordinanza di chiusura del procedimento o, in subordine, di un'ordinanza di rigetto della ripresa dell'arbitrato, a meno che Nord Stream 2 non costituisse una cauzione per le spese adeguata per importo e modalità. Con ordinanza del 14 luglio 2023, il tribunale ha respinto la domanda di chiusura del procedimento cautelare, ma ha accolto l'istanza di misure cautelari presentata dall'Unione. Di conseguenza, ha ordinato al Nord Stream 2 di depositare una garanzia monetaria per le spese di rappresentanza legale dell'UE presso la Corte permanente di arbitrato. La garanzia necessaria è stata debitamente versata. Le prossime tappe consisteranno in un ulteriore scambio di osservazioni scritte e in un'udienza orale probabilmente all'inizio del 2025.

I documenti relativi a tale arbitrato sono disponibili sul sito web della Corte permanente di arbitrato[4].

c. Azione intentata da investitori del Regno Unito, a nome di AS PNB Banka, avente per oggetto i requisiti regolamentari stabiliti dalla Banca centrale europea (2019)

Il 2 maggio 2019 la Commissione ha ricevuto una lettera, inviata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del TCE da investitori russi (di nazionalità britannica) a nome della banca lettone AS PNB Banka, in relazione ad alcune decisioni della Banca centrale europea (BCE) che imponevano requisiti regolamentari alla banca e che avrebbero inciso sull'investimento degli investitori in questione in una centrale eolica in Lettonia, Winergy.

In particolare, gli investitori sostenevano che un progetto di decisione della BCE del 17 maggio 2019, che stabiliva i termini entro i quali AS PNB Banka avrebbe dovuto risolvere la sua esposizione a Winergy e rispettare talune soglie in materia di adeguatezza patrimoniale, aveva determinato la revoca dell'autorizzazione della banca e la privazione dei loro investimenti in Winergy. Gli investitori ritenevano che con le sue azioni l'Unione, assieme alla Lettonia, stesse minacciando la sussistenza e la sicurezza dei loro investimenti in Winergy, contravvenendo ai suoi obblighi di cui alla parte III del TCE.

Il 24 maggio 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati informati di tali argomentazioni.

Il 28 giugno 2019 la Commissione ha inviato una lettera indirizzata agli investitori nella quale argomentava che, essendo loro cittadini dell'UE, non erano legittimati ad avviare un procedimento nei confronti dell'UE ai sensi del TCE e raccomandava loro di recedere

[4] https://pca-cpa.org/en/cases/239/.

dall'azione legale. Gli investitori hanno quindi deciso di recedere dall'azione legale nei confronti dell'UE.

d. Azione intentata da investitori polacchi in merito alle attività di estrazione di lignite presso la miniera di Turów in Polonia (2022)

Il 17 gennaio 2022 la Commissione ha ricevuto una lettera, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del TCE, dagli investitori polacchi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. e PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (congiuntamente denominati "PGE"), riguardante i loro investimenti in attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów, in Polonia. La lettera intendeva informare l'UE di una possibile violazione del TCE e conteneva una richiesta di raggiungere una composizione amichevole tra l'UE e PGE conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, del TCE. In particolare, PGE ha fatto riferimento alle ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella causa C-121/21[5], che hanno disposto la cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów.

L'8 marzo 2022 la Commissione ha inviato una lettera indirizzata agli investitori nella quale argomentava che, essendo loro cittadini dell'UE, non erano legittimati ad avviare un procedimento nei confronti dell'UE ai sensi del TCE e raccomandava loro di recedere dall'azione legale. Gli investitori hanno quindi deciso di recedere dall'azione legale nei confronti dell'UE.

e. Azione intentata da SCE Solar Don Benito APS (2022)

Il 18 novembre 2022 la Commissione ha ricevuto una lettera dall'investitore danese SCE Solar Don Benito APS, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del TCE. L'investitore opera nel mercato dell'energia solare ed è stato uno dei ricorrenti nella causa arbitrale TCE *Green Power K/S e SCE Solar Don Benito APS/Regno di Spagna* (causa SCC n. V2016/135). La Commissione era intervenuta in qualità di *amicus curiae* in tale arbitrato, che si è concluso con un lodo che respingeva l'istanza per incompetenza del tribunale arbitrale. In particolare, il tribunale ha ritenuto che le sentenze *Achmea* e *Komstroy* della CGUE fossero applicabili all'arbitrato e che l'offerta della Spagna di arbitrato a norma del TCE non fosse applicabile nelle relazioni intra-UE. Nella sua lettera del 18 novembre 2022, l'investitore ha fatto riferimento alle sentenze della CGUE e all'intervento della Commissione nel precedente arbitrato, sostenendo che l'UE aveva violato il TCE impedendogli di far valere efficacemente i suoi diritti giuridici in sede di arbitrato.

Il 27 gennaio 2023 la Commissione ha inviato una lettera indirizzata all'investitore nella quale argomentava che, essendo egli cittadino dell'UE, non era legittimato ad avviare un procedimento nei confronti dell'UE ai sensi del TCE e raccomandava all'investitore di recedere dall'azione legale. L'investitore ha quindi deciso di recedere dall'azione legale nei confronti dell'UE.

f. Azione intentata da Klesch Group Holdings Limited e a. in relazione al regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio (2023)

[5] Causa C-121/21, *Repubblica ceca/Polonia (Mine de Turów)*. La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del presidente della Corte del 4 febbraio 2022.

Il 2 ottobre 2023 la Commissione ha ricevuto una richiesta di arbitrato nei confronti dell'UE tramite il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) in una controversia a norma dell'ECT da parte di Klesch Group Holdings Limited e a. ("Klesch Group"). Klesch Group è un gruppo di società operanti nel settore dell'energia e costituito a Jersey. La sua richiesta di arbitrato fa seguito a una precedente notifica della controversia e a una richiesta di consultazioni sulla stessa questione. La controversia riguarda investimenti in raffinerie di petrolio in Danimarca e Germania e Klesch Group contesta il contributo di solidarietà temporaneo a norma del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio[6]. Il regolamento del Consiglio stabilisce un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio sugli utili eccedenti delle imprese nei settori del petrolio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, calcolato sugli utili imponibili nell'esercizio fiscale 2022 e/o 2023 che eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi annui tra il 2018 e il 2021. Il 20 ottobre 2023 la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio della controversia a norma del regolamento sulla responsabilità finanziaria.

La Danimarca e la Germania hanno ricevuto analoghe richieste di arbitrato da parte di Klesch Group in merito alla loro legislazione nazionale di attuazione del contributo di solidarietà temporaneo. La Commissione è in stretto contatto con la Danimarca e la Germania per coordinare una difesa comune. In particolare, la Danimarca e la Germania hanno confermato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla responsabilità finanziaria, che non intendono agire in qualità di parti convenute nelle cause intentate contro di loro da Klesch Group. Pertanto l'UE deve agire in qualità di parte convenuta in tali cause (articolo 9, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento sulla responsabilità finanziaria).

4. Trasparenza nei procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato intentati nei confronti dell'Unione

La Commissione europea si impegna a garantire la massima trasparenza nei procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato intentati nei confronti dell'Unione. Negli ultimi anni la Commissione ha radicalmente riformato l'approccio dell'Unione alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti attraverso una serie di iniziative, tra le quali figurano i negoziati sulle norme in materia di trasparenza che hanno portato all'adozione delle norme di trasparenza UNCITRAL nel 2013, nonché l'integrazione di tali norme nelle disposizioni riguardanti i sistemi giurisdizionali per gli investimenti di cui agli accordi bilaterali dell'UE con Canada, Singapore, Vietnam, Cile e Messico.

L'Unione ha anche partecipato ai negoziati della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati ("convenzione di Maurizio", New York, 2014), una convenzione delle Nazioni Unite che prescrive l'applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL agli oltre 3 000 trattati bilaterali di investimento esistenti. La Commissione aveva chiesto che le norme di trasparenza UNCITRAL fossero applicate al TCE tramite la convenzione di Maurizio e, nel gennaio 2015, ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizzava la firma della convenzione di Maurizio da parte dell'UE. Il 25 giugno 2024 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma della convenzione di Maurizio e l'UE la firmerà ora formalmente. Seguirà la ratifica della convenzione di Maurizio da parte dell'UE, dopo l'approvazione del Parlamento europeo. Una

[6] Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).

volta che l'UE avrà firmato e concluso la convenzione di Maurizio, gli Stati membri potranno procedere alla ratifica nazionale.

Nel frattempo la Commissione ha intrapreso iniziative volte a garantire la massima trasparenza possibile nelle azioni legali intentate dagli investitori che sono finora state sottoposte alla sua attenzione. Sul sito web della DG Commercio è stata pubblicata la corrispondenza più recente tra gli investitori e la Commissione (https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/investment-disputes/). Se gli investitori decidono di sottoporre le controversie a un collegio arbitrale, la Commissione intende continuare ad applicare le norme comuni in materia di trasparenza, perseguendo un accordo con gli investitori per pubblicare le loro richieste e organizzando udienze pubbliche.

***